



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA
SERVIZI ALLA RICERCA
E TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO

DECRETO RETTORALE N. 83901 (654) ANNO 2015 DEL 22/06/2015

IL RETTORE

- **VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'art. 22 in materia di assegni di ricerca, che disciplina due diverse tipologie di assegni, una cosiddetta di tipo a) e l'altra di tipo b);
- **VISTO** il "Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240", D.R. n. 893 (10)/2013 del 7 gennaio 2013, come modificato dal D.R. n. 93203 (1211)/2014 del 21 novembre 2014;
- **CONSIDERATA** l'esigenza di dover provvedere alla modifica in parte qua degli articoli 1, 4, 5, 7, 8, 10 e 14;
- **VISTO** il parere favorevole sulla modifica del regolamento espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo in data 7 maggio 2015;
- **VISTE** le delibere di approvazione del regolamento, rispettivamente del Senato Accademico in data 13 maggio 2015 e del Consiglio di Amministrazione in data 29 maggio 2015;
- **VISTO** il vigente Statuto;

DECRETA

***REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA DI
CUI ALL'ART. 22
DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240***

Articolo 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento degli assegni di ricerca che l'Ateneo può attribuire ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a. per assegni di tipo a), gli assegni di ricerca di cui all'art. 22, comma 4, lett. a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

- b. per assegni di tipo b), gli assegni di ricerca di cui all'art. 22, comma 4, lett. b) della stessa legge;
- c. per Aree di ricerca dell'Ateneo quelle definite a norma dello Statuto vigente;
- d. per Tematiche di Ricerca, gli ambiti di ricerca approvati dal Senato Accademico, e che saranno oggetto delle ricerche presentate dai candidati agli assegni di tipo a).

Articolo 2

Finanziamento

1. L'importo massimo annuo lordo degli assegni di ricerca, di cui all'art. 1, è determinato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Lo stanziamento di Ateneo destinato dal Consiglio di Amministrazione agli assegni di ricerca, viene ripartito dal Senato Accademico come segue:
 - a. per gli assegni di tipo a), tra le Tematiche di ricerca secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, del presente regolamento;
 - b. per gli assegni di tipo b), tra le Unità Amministrative di ricerca e può essere utilizzato esclusivamente per l'attivazione di assegni cofinanziati in quota parte dalle Unità Amministrative di ricerca con altri fondi di ricerca disponibili sul proprio bilancio.
3. E' possibile per le singole Unità Amministrative di ricerca conferire assegni di tipo b) per la collaborazione ad attività di ricerca interamente finanziati con fondi di ricerca disponibili nel proprio bilancio.
4. Le date di decorrenza degli assegni sono stabilite al 1° di ogni mese dell'anno, ad esclusione del mese di Agosto.

Articolo 3

Requisiti soggettivi e incompatibilità

1. Gli assegni di ricerca sono conferiti ai possessori di laurea specialistica ai sensi del D.M. 509/99, di laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 o diploma di laurea conseguito ai sensi del precedente ordinamento di durata almeno quadriennale, o titolo equivalente o dottorato conseguito presso un'Università straniera, accompagnato da un curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento della specifica attività di ricerca. Il bando di concorso deve riportare i requisiti curriculari e i titoli di studio richiesti per l'accesso.
2. Il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori scientifico-disciplinari interessati, il diploma di specializzazione medica costituisce requisito obbligatorio per l'ammissione al bando ai sensi dell'articolo 22, comma 4,

lett. a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240; ai fini dell'attribuzione degli assegni di cui all'articolo 22, comma 4, lett. b) della stessa legge, in assenza della previsione dell'obbligatorietà, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale.

3. Ai fini della valutazione del titolo di dottore di ricerca, la discussione della tesi di dottorato con esito positivo deve essere precedente rispetto all'inizio della procedura di valutazione dei titoli da parte della Commissione.

4. Gli assegni per attività di ricerca non possono essere conferiti al personale di ruolo delle Università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

5. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

6. Gli assegni di ricerca non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.

7. Per l'incompatibilità derivante da rapporti di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, tra titolare dell'assegno e un docente appartenente all'Unità Amministrativa ove si svolge l'attività di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, vale quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lett. c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Articolo 4 **Durata**

1. Salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, gli assegni di ricerca possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili fino ad una durata massima complessiva comunque non superiore a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente. A tal fine non rileva il periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

2. La durata, non inferiore ad un anno, ai sensi del comma 1, può essere individuata in funzione della scadenza e dell'entità dei fondi.

3. Nel caso di assegni di ricerca finanziati su progetti soggetti a "portabilità" secondo

le linee guida della Commissione Europea (ad es., ERC), gli stessi dovranno avere durata pari a dodici mesi, eventualmente rinnovabili nei limiti previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire la totale copertura dei costi

4. La durata massima complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni e dei contratti di cui all'articolo 24 della L. 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 4 dell'art. 3 del presente regolamento, non può in ogni caso superare quanto previsto dalla normativa nazionale vigente. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

5. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 4 dell'art. 3 del presente regolamento.

Articolo 5

Attivazione assegni di tipo a)

1. L'attivazione di assegni di tipo a) per attività di ricerca è disposta con decreto del Rettore.

2. Sulla base dello stanziamento destinato dal Consiglio di Amministrazione al finanziamento degli assegni di ricerca di tipo a), il Senato Accademico delibera le Tematiche di ricerca oggetto del bando, nonché il numero degli assegni attivabili per ciascuna Tematica, il loro importo e la loro durata.

3. Al finanziamento può provvedere integralmente, o contribuire, un Ente esterno. In tal caso l'Ente finanziatore può indicare fino a due nominativi di esperti per l'integrazione della Commissione giudicatrice della selezione, nominati con Decreto Rettorale. Come per i membri della comunità accademica, anche per gli esperti trova applicazione il Codice Etico dell'Ateneo, in particolare per quanto riguarda il regime di incompatibilità".

Articolo 6

Attivazione assegni di tipo b)

1. L'attivazione di assegni di tipo b) per attività di ricerca, siano essi a totale carico dell'Unità Amministrativa di ricerca che a copertura finanziaria parziale dell'Ateneo, è disposta con decreto del Direttore dell'Unità Amministrativa di ricerca, previa deliberazione degli organi competenti della stessa.

2. L'Unità Amministrativa interessata, qualora il programma di ricerca richieda una qualificata esperienza scientifica o professionale oltre ad almeno uno dei requisiti obbligatori di cui al successivo comma 3 lett. g), potrà elevare l'importo dell'assegno rispetto all'importo minimo di cui all'articolo 22, comma 7, della legge

30 dicembre 2010, n. 240, entro il massimo stabilito ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, a carico di fondi di ricerca a disposizione della stessa.

3. La deliberazione di cui al comma 1 deve indicare:

- a. il programma di ricerca;
- b. il responsabile della ricerca;
- c. i titoli di studio richiesti;
- d. l'importo dell'assegno e la quota a carico della struttura;
- e. la data di decorrenza e la durata;
- f. le disponibilità di bilancio sulle quali far gravare la relativa spesa;
- g. se il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando; in assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.

Articolo 7 ***Procedure per la selezione***

1. Per l'avvio della procedura di selezione per assegni di tipo a), il Rettore emana, con proprio decreto, un unico bando di selezione ad evidenza pubblica, articolato per Tematiche di ricerca, che stabilisce, per ciascuna tematica:

- a. il numero degli assegni attribuiti;
- b. la data di decorrenza e la durata di ognuno di essi;
- c. i titoli e gli eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione, determinati secondo quanto previsto all'art.8, comma 3.
- d. i criteri di valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e dei progetti, determinati secondo quanto previsto all'art.8, comma 3
- e. il termine entro il quale devono pervenire le domande di partecipazione;
- f. la previsione dell'eventuale rinnovo e, in tal caso, dei criteri e delle modalità dello stesso;

2. Il bando, di cui al comma precedente, stabilisce inoltre che il candidato:

- a. indichi nella domanda, la Tematica di ricerca per la quale intende partecipare;
- b. presenti un progetto di ricerca coerente con la Tematica prescelta, indicando i codici ERC del progetto e il Dipartimento presso il quale intende svolgere la ricerca;
- c. alleggi il proprio curriculum, le pubblicazioni, due lettere di presentazione di professori e/o ricercatori esperti nella Tematica prescelta nonché una dichiarazione del Direttore del Dipartimento che conferma la disponibilità di mezzi e attrezzature per lo svolgimento della ricerca, individua il responsabile scientifico della stessa fra i professori o ricercatori del Dipartimento e indica il

settore scientifico disciplinare, di cui il Dipartimento è referente, cui afferirà il candidato in caso di vincita;

3. In risposta al bando per gli assegni di tipo a), a pena di esclusione dalla procedura di valutazione, ciascun candidato può presentare una sola domanda.
4. Per l'avvio della procedura di selezione per assegni di tipo b), il Direttore dell'Unità Amministrativa nella quale verrà sviluppato lo specifico programma di ricerca dotato di propri finanziamenti emana il relativo bando di selezione ad evidenza pubblica che deve contenere le indicazioni di cui alle lettere a), c), d) limitatamente alla determinazione dell'importo dell'assegno, e), g) del comma 3 dell'articolo 6 del presente regolamento e il termine entro cui le domande devono pervenire.
5. I bandi, resi pubblici sull'Albo Ufficiale *on line* d'Ateneo, sul sito del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca e sul sito Euraxess dell'Unione Europea, contengono informazioni sulle specifiche funzioni, sui diritti e doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante.

Articolo 8 **Commissioni giudicatrici per assegni di tipo a)**

1. È istituita una Commissione con durata biennale, nominata con decreto del Rettore sentito il Senato Accademico, composta da un Garante per ciascuna Area di ricerca e presieduta dal componente più anziano in ruolo. Nel caso di bandi su finanziamenti esterni, la Commissione può essere integrata da un massimo di due esperti, indicati dall'Ente finanziatore, e nominati con Decreto del Rettore.
2. La Commissione si avvale, per tutto il biennio, di panel di Area, anch'essi nominati con decreto del Rettore, sentito il Senato Accademico, e presieduti ciascuno dal rispettivo Garante di Area; ogni panel è composto, oltre che dal Garante di Area, da un numero di membri compreso tra tre e cinque, appartenenti all'Area di ricerca.
3. Ai fini dell'inserimento nel bando di cui all'art. 7 comma 1, la Commissione, d'intesa con i panel di Area, definisce, per ciascuna Tematica di ricerca, entro non più di venti giorni dalla data della delibera del Senato Accademico di cui all'art.5 comma 2:
 - a) i titoli richiesti, secondo quanto previsto all'art. 3 comma 2 del presente regolamento;
 - b) gli eventuali requisiti aggiuntivi richiesti dall'Ente finanziatore esterno;
 - c) i criteri di valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e dei progetti;
 - d) le modalità di individuazione dei revisori esterni di cui al comma successivo.
4. Per la valutazione dei progetti, la Commissione si avvale anche di revisori di

elevata qualificazione esterni all'Ateneo, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

5. Sulla base delle domande presentate e dei Dipartimenti indicati dai candidati, la Commissione, per ciascuna delle Tematiche di ricerca:

- a) individua i panel di Area che contribuiscono alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni;
- b) formula la graduatoria tenuto conto dei punteggi attribuiti ai titoli e alle pubblicazioni in collaborazione con i panel di Area e delle valutazioni del progetto comprese quelle effettuate dai revisori esterni;
- c) designa i vincitori.

6. Gli esiti della valutazione sono comunicati e resi pubblici secondo la procedura di cui al comma 1 dell'articolo 10 del presente regolamento; l'Amministrazione comunica ai vincitori i termini entro i quali devono presentarsi per la stipula contratto, comunque non superiore a 20 giorni a partire dalla data di approvazione degli atti.

7. Il destinatario dell'assegno, in accordo con il docente di riferimento del Dipartimento sede della ricerca, comunica agli uffici competenti il programma dettagliato delle attività relative al progetto di ricerca che saranno svolte durante il periodo dell'assegno e che costituiranno oggetto di verifica, secondo le modalità stabilite dall'articolo 13 del presente regolamento.

8. Nel caso in cui il vincitore dell'assegno rinunci prima dell'inizio dell'attività o non si presenti entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, salvo i casi di legittimo impedimento, per la stipula del contratto, subentrano gli idonei secondo l'ordine in graduatoria per la medesima Tematica. La graduatoria è valida fino a un massimo di 90 giorni dall'approvazione

Articolo 9 ***Commissioni giudicatrici per assegni di tipo b)***

1. Il Consiglio dell'Unità Amministrativa a cui afferisce il progetto di ricerca al quale i candidati sono chiamati a collaborare designa i componenti della Commissione giudicatrice nelle persone di tre membri effettivi e un membro supplente scelti tra professori di ruolo e ricercatori appartenenti all'area scientifica in cui sarà svolta l'attività di ricerca. Della Commissione fa parte il Responsabile della ricerca e almeno un professore di ruolo. La Commissione può essere integrata da un rappresentante dell'eventuale ente finanziatore.

2. La Commissione è nominata con decreto del Direttore dell'Unità Amministrativa stessa.

3. La selezione avviene sulla base dei titoli e di un colloquio.

4. La Commissione procede ad una valutazione comparativa dei candidati formulando una graduatoria in base a un giudizio analiticamente motivato e designando il vincitore.

5. Nel caso in cui il vincitore dell'assegno rinunci prima dell'inizio dell'attività o non si presenti entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, salvo i casi di legittimo impedimento, per la stipula del contratto, subentrano gli idonei secondo l'ordine in graduatoria. La graduatoria è valida fino a un massimo di 90 giorni dall'approvazione.

Articolo 10

Pubblicità e trasparenza del procedimento

1. Degli esiti della valutazione finale per gli assegni di tipo a) è data comunicazione da parte della Commissione, mediante apposito verbale, al Rettore per l'approvazione degli atti. Degli esiti della valutazione finale per gli assegni di tipo b) è data comunicazione da parte della Commissione mediante apposito verbale, da inoltrare al Direttore dell'Unità Amministrativa ai fini dell'approvazione degli atti.

2. Gli esiti della valutazione sono resi pubblici sull'Albo Ufficiale on line dell'Ateneo ed eventualmente affissi all'albo del Dipartimento sede del progetto di ricerca.

3. Dei risultati della selezione è data comunicazione personale ai vincitori a cura dell'Ateneo per gli assegni di tipo a) ovvero, a cura del Dipartimento, per gli assegni di tipo b)

4. Avverso il decreto di approvazione degli atti è ammesso reclamo al Rettore per gli assegni di tipo a) ovvero al Direttore dell'Unità Amministrativa di Ricerca per gli assegni di tipo b), entro 10 giorni a decorrere dalla data della pubblicazione.

Art. 11

Beneficiari di contributi derivanti da programmi di ricerca di alta qualificazione

1. Ai beneficiari di contributi derivanti da programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea, da enti pubblici o privati italiani e stranieri, e dal Miur, che prevedano a seguito di valutazione l'identificazione del beneficiario e una contrattualizzazione presso l'Università ospitante, può essere conferito, nel caso che l'università ospitante sia l'Ateneo, un contratto per Assegno di ricerca di tipo b) senza espletare la selezione mediante valutazione comparativa e colloquio, recependo i risultati della selezione effettuata dall'ente erogatore del finanziamento. Il contratto avrà durata corrispondente al periodo di vigenza del progetto finanziato, fatti salvi i limiti previsti dalla normativa vigente in materia.

2. Per programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea, da

enti pubblici o privati italiani e stranieri e dal Miur, si intendono i seguenti:

- a) Marie Curie Actions,
- b) FIR/Futuro in Ricerca,
- c) SIR,
- d) Fellowship Axa.

Articolo 12

Contratto

1. L'Unità Amministrativa sede del progetto di ricerca provvede a convocare il vincitore della selezione al fine di procedere alla stipula del contratto che regola la collaborazione all'attività di ricerca, secondo lo schema tipo di Ateneo. Al contratto deve essere allegata copia della polizza, stipulata dal titolare dell'assegno, contro il rischio di infortuni.
2. Stipulato il contratto, la stessa Unità Amministrativa deve darne immediata notizia all'Amministrazione centrale. L'erogazione dell'assegno avviene a cura degli Uffici competenti in rate mensili posticipate

Articolo 13

Relazioni sull'attività di ricerca

1. Il titolare dell'assegno deve redigere relazioni semestrali sull'attività di ricerca a cui collabora, che sono valutate dal responsabile della ricerca.
2. Alla scadenza del contratto, esaminata la relazione finale del titolare dell'assegno, il responsabile della ricerca redige una breve relazione sull'attività svolta dal titolare dell'assegno e la consegna al Direttore dell'Unità Amministrativa che ne dà comunicazione al Consiglio.

Articolo 14

Rinnovo

1. Il rinnovo degli assegni di ricerca di tipo b) è subordinato ad una positiva valutazione dell'attività svolta da parte del responsabile della ricerca e di una Commissione di Dipartimento oltre che all'effettiva disponibilità dei fondi di bilancio.

1-bis. L'eventuale rinnovo degli assegni di tipo a), nonché l'indicazione dei criteri e delle modalità per lo stesso, devono essere previsti nel bando di cui all'art. 7, comma 1.

2. Il rinnovo degli assegni di tipo b), siano essi a totale carico dell'Unità Amministrativa che a copertura finanziaria parziale dell'Ateneo, è disposto con

decreto del Direttore dell'Unità Amministrativa; il rinnovo degli assegni di tipo a), è disposto con decreto del Rettore.

Articolo 15 ***Sospensione del contratto***

1. L'attività di ricerca deve essere sospesa per maternità. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.
2. Durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS o da altra Cassa previdenziale è integrata fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno su fondi a carico dell'Ateneo, sia per gli assegni di tipo a) che per gli assegni di tipo b).
3. Il periodo di sospensione obbligatoria per maternità deve essere recuperato al termine della naturale scadenza del contratto secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
4. L'attività di ricerca può essere sospesa per malattia grave o per gravi motivi familiari.
5. Nelle ipotesi previste dal succitato comma 4, i periodi di sospensione possono essere recuperati al termine della naturale scadenza del contratto, previo accordo con il docente responsabile e nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento a disposizione.
6. In materia di congedo per malattia trova applicazione l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
7. I provvedimenti di sospensione sono disposti dal Direttore dell'Unità Amministrativa sede della ricerca.

Articolo 16 ***Risoluzione del contratto***

1. Qualora l'assegnista non prosegua l'attività prevista dal programma di ricerca senza giustificato motivo o si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze, su motivata richiesta del Responsabile della ricerca e con delibera del Consiglio dell'Unità Amministrativa di ricerca può essere disposta la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del c.c..
2. I provvedimenti di risoluzione sono disposti dal Rettore per gli assegni di tipo a) o dal Direttore dell'Unità Amministrativa sede della ricerca per gli assegni tipo b).

Articolo 17
Recesso del titolare dell'assegno di ricerca

1. Il titolare dell'assegno ha facoltà di recedere dal rapporto, dandone preavviso al Direttore della struttura e al responsabile del progetto di ricerca almeno trenta giorni prima.
2. La mancata comunicazione comporta la trattenuta del corrispettivo rapportata al periodo di mancato preavviso.

Articolo 18
Frequenza corsi dottorato di ricerca

1. Il titolare di assegno di ricerca può frequentare, anche in sovrannumero e senza diritto alla borsa di studio, i corsi di dottorato di ricerca, fermo restando il superamento delle prove di ammissione e, se previsto, il pagamento del contributo per l'accesso ai corsi.

Articolo 19
Attività assistenziale

1. Possono essere banditi assegni di ricerca che prevedono anche attività assistenziale previo nullaosta della struttura sanitaria interessata.

Articolo 20
Disposizioni in materia fiscale e previdenziale

1. Agli assegni di ricerca di cui al presente regolamento si applicano, in materia
 - fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia
 - previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

Articolo 21
Norme transitorie e finali

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 29, comma 11, lett. d), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, gli assegni di ricerca attivati precedentemente all'entrata in vigore della legge succitata, fino ad esaurimento degli stessi, continuano ad essere disciplinati dal Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca, emanato con decreto rettorale 31 marzo 2010 n. 200, ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 2. Con l'entrata in vigore del presente

regolamento, cessano di avere efficacia le norme di cui al precedente regolamento in materia di assegni di ricerca, emanato con D.R. n. 1211 del 21 novembre 2014.

2. Il suddetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 51 del vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, il giorno successivo a quello della pubblicazione sull'Albo Ufficiale d'Ateneo.

Firenze, 22 giugno 2015

IL RETTORE

F.to Prof. Alberto Tesi